



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti
Alla udienza del 10/06/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N 18223/2025 R.G. promossa da:

ALLIED JOINT FORCE COMMAND HEADQUARTERS NAPOLI (JFCN) con il patrocinio
dell'avv. RAIMONDI PATRIZIO MARIA, con elezione di domicilio in VIALE GRAMSCI N. 17
B, NAPOLI, come da procura in atti;

RICORRENTE

contro:

INPS-, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA
A. DE GASPERI 55, NAPOLI;

RESISTENTE

OGGETTO: opp ex art. 24 dlgs 46/99

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi depositati in data 24-7-2025 e 25-9-2025, successivamente riuniti, il JFCN ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371 2025 0002337917000 e n. 371 2025 0002337311000, rispettivamente notificati in data 9-7-2025 e 18-8-2025, per omissioni contributive per malattia e maternità, gestione aziende lavoratori dipendenti, relative al periodo dall'1/2022 al 5/2024 per un ammontare pari, rispettivamente, a € 146.808,88 e € 90.401,12; all'uopo, ha convenuto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'INPS, per chiedere l'annullamento del ruolo con sospensione dell'esecutività; ha eccepito il difetto di giurisdizione e contestato la mancanza di motivazione degli atti impositivi; nel merito, con varie argomentazioni, ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva per essere organismo di diritto internazionale, svolgente missione politico-militare, non rientrante in alcuno dei settori destinatari dell'assicurazione per malattia e maternità e della legislazione sugli ammortizzatori sociali; precisava, altresì, di avere sempre sostenuto il pagamento della retribuzione dei propri dipendenti a statuto locale per i periodi di maternità e malattia, con esonero dell'Inps; contestava, infine, la debenza delle sanzioni per morosità. In via subordinata chiedeva la condanna dell'Inps al rimborso di quanto erogato a titolo di malattia ai propri dipendenti da quantificarsi in separata sede.

Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepiva la tardività dell'opposizione relativamente all'avviso di addebito n. 371 2025 00023373 11 000, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione; nel merito sosteneva la sussistenza della pretesa contributiva.

Va, preliminarmente affermata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 del dlgs 46 del 1999 relativamente all'avviso di addebito n. 371 2025 0002337311000, perché proposta oltre 40 giorni dalla notifica dell'atto impositivo avvenuto attraverso le nuove modalità di notifica digitale ex art. 26 del dl n.76 del 2020, conv in l. n.120 del 2020.

La norma citata, sotto la rubrica "Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione", prevede, per quanto più rileva, che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla notificazione dei atti, provvedimento avvisi e comunicazioni alle persone



fisiche e giuridiche, enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (comma 2); che tale modalità di notificazione è alternativa a quelle previste da altre disposizioni di legge (comma 3).

Quanto alle modalità di notifica, la norma precisa che il gestore della piattaforma, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione (comma 4); che, in via successiva, con modalità telematica invia ai destinatari titolari di indirizzo di posta elettronica certificata l'avviso di avvenuta ricezione (comma 5); il destinatario deve, quindi, accedere alla piattaforma tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; è, altresì, consentito l'accesso all'area riservata tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero da parte di soggetti terzi muniti di apposita delega da parte del destinatario della notifica (comma 8).

La notifica, per quanto più rileva, si intende perfezionata per il destinatario il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione generata dal gestore della casella di posta elettronica certificata e, in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione. (comma 9).

Tale essendo il quadro normativo, nella specie, la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2025 00023373 11 000 risulta perfezionata a decorrere dal settimo giorno successivo alla consegna a mezzo pec dell'avviso avvenuta ricezione,

Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che la notifica si è perfezionata in data 16-7-2025 (v. attestazioni del gestore della piattaforma ex art. 26, comma 11 e pec inviata al destinatario di cui non è contestata la ricezione).

La notifica deve ritenersi regolare.

Come si è detto si tratta di modalità alternativa di notifica, nella specie, rispetto alla notifica disposta secondo le modalità previste dall'art. 30 del dl n.78 del 2010.

A ciò deve aggiungersi che sussistono sia i presupposti soggettivi che oggettivi per fare ricorso a tale modalità di notifica: il Comando Nato è titolare di codice fiscale italiano (v. intestazione ricorso) e il successivo comma 17 dell'art. 26 espressamente elenca gli atti per i quali la notificazione a mezzo della piattaforma non può essere utilizzata, rendendo, quindi, sempre possibile la nuova modalità di notifica per tutti gli altri atti.

Tra le ipotesi escluse non vi è la notifica degli avvisi di addebito.

Né vale sostenere che il Comando Nato non avrebbe la possibilità giuridica, perché non titolare di SPID o di CIE, di attivare le credenziali per accedere alla piattaforma per la notifica digitale.

Si osserva, sul punto, che la garanzia di accesso alla piattaforma risulta, in ogni caso, garantita attraverso le ulteriori modalità del punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero attraverso soggetti delegati.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione, depositata in data 25-9-2025 è senz'altro tardiva, nessun rilievo, al fine della decadenza, potendo attribuirsi alla successiva notifica avvenuta a mezzo pec., trattandosi di termine perentorio decorrente dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, non suscettibile di proroga.

Alla tardività dell'opposizione segue la sua inammissibilità.

Residua l'esame dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n.371 2025 0002337917000.

Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Sulla questione è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale "Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano la cognizione delle controversie aventi ad oggetto



la richiesta, avanzata dall'INPS, di pagamento di contributi assicurativi dovuti per l'impiego di personale civile con cittadinanza italiana, addetto a prestazione di manodopera e strumentale al funzionamento dei servizi di base della NATO, perché, costituendo il pagamento di contributi una diretta conseguenza dell'utilizzo della manodopera e, quindi, un normale atto di gestione del rapporto di lavoro, non trova applicazione il principio consuetudinario di diritto internazionale di immunità dello Stato dalla giurisdizione di altro Stato, che attiene agli atti di esercizio delle funzioni pubbliche statali e non si estende a quelli "iure gestionis", i quali non richiedano apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato estero. Né la giurisdizione italiana è preclusa dagli art. IX, comma quarto, e XVI della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo Statuto delle Forze Armate del 19 giugno 1951, in quanto la prima disposizione mira a tutelare le prerogative e la soggettività di diritto internazionale, mentre la seconda, che rimette ad accordi diretti tra le parti contraenti la disciplina delle controversie in tema di applicazione della Convenzione, non impedisce il ricorso al giudice, in base all'interpretazione della medesima Convenzione, neppure in considerazione della direttiva del Governo italiano in data 19 marzo 2004, che invita le Amministrazioni ad attivare il servizio del contenzioso diplomatico nel caso di dispute sull'applicazione della stessa, trattandosi di atto operante nei rapporti interni tra P.A" (cfr. Cass.SS.UU. n. 6489 del 26/04/2012; Cass. SS.UU. n. 29556 del 22/10/2021 Cass. SS.UU. 2849 del 31/01/2022; Cass. SS.UU. n. 33366 11/11/2022).

L'istante ha, quindi lamentato il vizio di forma dell'atto impositivo per genericità della motivazione.

L'azione si qualifica in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ed è tempestiva perché azionata nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.

Essa è, tuttavia, infondata.

L'avviso di addebito, come ammesso dalla stessa difesa dell'istante, è conforme al modello legale di cui all'art. 30 del d.ldl 78/2010.

La norma citata prevede che "L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto" (comma 2).

Dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di addebito è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo; ne consegue che non occorre che l'avviso di addebito contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel predetto modello di legge ministeriale, essendo sufficiente, per quanto rileva, la causale del credito ed il periodo di riferimento (v., per analoghi principi in tema di intimazione di pagamento Cass. n. 10692 del 19/04/2024).

Nella specie nell'avviso di addebito risulta indicato il periodo ed il riferimento causale all'omissione contributiva per lavoratori dipendenti derivanti da note di rettifica da DM/10.

Nel merito, giova, ai fini della soluzione della controversia, l'orientamento espresso proprio dalla citata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata in tema di riparto di giurisdizione.

In tali pronunce si è ritenuto che, in tema di rapporti di lavoro prestato in Italia da cittadini italiani in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con I. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori



- al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno.

I testi internazionali rilevanti sono, invero, la convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, NATO Status of Forces Agreement, generalmente conosciuto come NATO SOFA (cd. convenzione di Londra, ratificata dall'Italia con la legge n. 1335 del 30 novembre 1955); il protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtù del trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952, e ratificato dall'Italia con la legge n. 1338 del 30 novembre 1955, e l'accordo tra il governo italiano e il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato Nord Atlantico sulle particolari condizioni d'installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, cui è stata data esecuzione con d.P.R. n. 2083 del 18 settembre 1962.

La convenzione di Londra, dunque, detta sul piano multilaterale il regime di base dello stanziamento in tempo di pace di forze di Stati membri (sull'accezione delle quali si veda Cass., sez. un., n. 29556/21, punti 18-19) sul territorio di altri Stati membri in attuazione del trattato NATO; il protocollo richiama in blocco quella normativa anche nel caso in cui le forze siano addette ai quartieri generali internazionali creati nel quadro dell'organizzazione NATO a partire dal 1952 (dispone l'art. 3, comma 1, lett. a), del protocollo che, ai fini dell'applicazione della convenzione, «par 'force', on entend le personnel affecté à un Quartier Général Interallié et qui appartient aux Armées de terre, de mer ou de l'air de tout Etat Partie au Traité de l'Atlantique Nord»); e l'accordo di Parigi specifica la normativa multilaterale fissata dalla convenzione di Londra e richiamata dal protocollo di Parigi, come emerge dal suo preambolo («...Tenuto conto che i rapporti generali intercorrenti tra le Parti firmatarie del Patto Atlantico ed i Quartieri generali interalleati sono stati definiti nel Protocollo allegato alla Convenzione concordata tra le Parti suddette in merito allo statuto giuridico delle rispettive Forze e che alcune disposizioni speciali per la costituzione ed il funzionamento, in territorio italiano, dei Quartieri generali interalleati esistenti o che potranno esservi installati, dovranno essere stabilite tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo, alleato in Europa»), e dalla definizione, contenuta nell'art. 1, lett. d), di Quartiere generale interalleato, per il quale s'intende SHAPE, ossia Supreme Headquarters Allied Powers Europe (Quartiere generale Supremo Potenze Alleate in Europa) ed «ogni Quartier generale militare internazionale dipendente direttamente da SHAPE nonché ogni altro Quartier generale militare internazionale dipendente da SHAPE, per il quale sia applicabile il "Protocollo" in seguito a decisione del Consiglio Nord Atlantico».

In definitiva, l'art. 8 dell'accordo di Parigi attua e specifica, a livello bilaterale con lo Stato italiano, il regime stabilito dalla convenzione di Londra, come definito dal protocollo.

E allora, per la determinazione del contenuto del regime fissato internazionalmente per il personale civile a statuto locale impiegato, come nel caso in esame, dalla forza militare USA nell'ambito della NATO, vengono in rilievo sia le disposizioni di base contenute nell'art. IX, par. 4, della convenzione di Londra, sia quelle particolari contenute nell'art. 8 dell'accordo di Parigi: il regime previsto dalla convenzione è difatti richiamato dall'art. 4 del protocollo ed è poi concretizzato dall'accordo di Parigi.

Nè a tale disciplina si è derogato con l'art. 11, comma 2, lett. c), della convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni che, nelle disposizioni finali, ha fatto salvi gli accordi internazionali già vigenti tra gli Stati su materie analoghe all'oggetto della convenzione medesima (da ultimo, Cass., sez. un., n. 29556/21).

V'è dunque una relazione di genere a specie tra la convenzione di Londra, da una parte, e il protocollo e l'accordo, dall'altra (in termini, già Cass., sez. un., nn. 2054/76 e 3367/78), che non possono che accogliere il medesimo significato, nonché la medesima portata del regime della categoria del personale a statuto locale, fissati dal paragrafo 4 dell'art. IX della convenzione, che l'art. 8, lett. a), n. 2, dell'accordo richiama.



In particolare, l'art. IX della convenzione, dopo aver indicato le procedure con le quali è dato soddisfare i «bisogni locali di mano d'opera civile di una forza o di un elemento civile», stabilisce che «le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari ed accessori di salari e le condizioni di protezione dei lavoratori sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Questi lavoratori civili impiegati da una forza o da un elemento civile non sono considerati, in nessun caso, come membri di questa forza o di questo elemento civile».

Dal canto suo, l'art. 8 dell'accordo di Parigi dispone (lett. d) che per il personale in questione «le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane», che (lett. e) «i Quartieri generali interalleati potranno stabilire i termini e le condizioni per regolare l'impiego del personale e le prestazioni delle diverse categorie di lavoratori purché garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale dai Quartieri generali interalleati», nonché che (lett. f) «qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un Quartiere generale interalleato ed il personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo, potrà essere risolta dai competenti organi interni NATO, senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane».(cfr. Cass. sez. un. cit. n. 29556/21).

La causa del contratto di lavoro del personale civile dello Stato di soggiorno, impiegato da una forza armata, è dunque tipizzata, ab origine, nelle «esigenze locali» di manodopera, di modo che il personale che le soddisfa non è in alcun caso considerato componente della forza armata.

È dunque nelle disposizioni convenzionali del personale a statuto locale delle forze armate, ed esclusivamente per detto personale, la fonte pattizia che esclude, in radice, l'implicazione di prerogative ed interessi dello Stato estero, e ciò per la peculiare causa funzionale, innestata nel sinallagma contrattuale tipico del rapporto di lavoro subordinato, preordinata esclusivamente a soddisfare esigenze materiali locali della forza armata nella base militare costituita nello Stato ospitante" (ancora Cass. sez. un. 2849 del 2022 cit.).

Si è correttamente osservato che "il potere regolamentare" dei quartieri generali risponde a una concessione fatta dall'Italia, in una materia già disciplinata dall'ordinamento interno, di modo che la tutela giurisdizionale riconosciuta al personale in questione, proprio perché già spettante, non può essere pregiudicata dall'intervento degli organi interni della NATO.

Neanche l'ordine consistente in un facere, specificamente di reintegrazione nel rapporto di lavoro in esito a dichiarazione d'illegittimità del licenziamento di un lavoratore appartenente alla manodopera locale, allora, è idoneo a incidere su poteri sovrani di autorganizzazione (in termini, anche Cass. n. 29556/21).

La convenzione di Londra e l'accordo di Parigi, dunque, non configurano una *lex specialis* che deroga, in via di eccezione, al principio dell'immunità da giurisdizione dello Stato estero e delle organizzazioni internazionali, in relazione a una specifica categoria di lavoratori.

Al contrario, le disposizioni in essi contenute applicano il regime consuetudinario dell'esenzione, che conforma il diritto interno per il tramite dell'art. 10 Cost. (in questi termini, già Cass., sez. un., nn. 2054/76 e 355/77): proprio perché i lavoratori appartenenti al personale civile a statuto locale non sono considerati in alcun caso come membri della forza o dell'elemento civile, i quartieri generali (e i soggetti assimilati) agiscono non già come depositari di potere pubblico nell'ambito del proprio ordinamento o come organi di soggetti internazionali, sibbene come titolari di capacità di diritto privato nell'ambito dell'ordinamento dello Stato di soggiorno.

Il che è appunto espressione del criterio distintivo comunemente adottato, che circoscrive l'immunità giurisdizionale agli atti di sovranità compiuti iure imperii: a contrario, ogni affermazione d'immunità va esclusa tutte le volte in cui la domanda verta su atti (ovvero sulle conseguenze di atti) che in quella specifica nozione non rientrino (si veda, in particolare, Cass., sez. un., n. 28180/20).

L'agire, per la gestione dei rapporti di lavoro a statuto locale, con la capacità propria di un soggetto di diritto privato e la conseguente applicazione delle norme dello Stato ospitante consentono di superare ogni rilievo sulla natura di organismo di diritto internazionale e lasciano



aperta la sola questione sull'estensione, secondo la legislazione interna, dell'obbligo contributivo per malattia e maternità, per la quale ultima l'art 15 della legge n. 1204 del 1971, richiama l'applicazione delle norme in tema di indennità di malattia, sotto il profilo della platea dei soggetti aventi diritto all'assicurazione dell'indennità di malattia, cui è correlato il finanziamento a carico del datore di lavoro.

Non è, invece, dirimente l'evoluzione legislativa circa l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che, come nella specie, hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia.

E', quindi, solo per completezza espositiva che si rammenta che l'art. 6, L. n. 138/1943, nella sua formulazione originaria, disponeva che: "1. L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza."

La norma fu oggetto di interpretazione autentica con l'art. 20, comma. 1, D.L. n. 112/2008, che prescriveva che: " Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo."

Successivamente, il D.L. 98/2011, invertendo la precedente previsione legislativa, ha inserito all'art. 20 il comma 1-bis, sancendo che: "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28.02.1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente."

Seppure è vero che, sotto la vigenza dell'art.20 comma. 1, D.L. n. 112/2008, neppure si è posta questione in ordine all'obbligazione contributiva del Comando Nato che, pacificamente, provvede alla copertura per malattia in favore del personale a statuto locale, a ben vedere la questione che si dibatte nell'odierno giudizio non coinvolge tanto le predette modifiche legislative quanto, piuttosto, se, la particolare natura di organismo internazionale, svolgente attività politico-militare, possa rientrare tra i destinatari dell'obbligazione contributiva proprio alla stregua della legislazione interna.

In particolare, la difesa dell'istante fa leva sull'assunto, a dir il vero, seguito anche dalla giurisprudenza di merito di questa sezione lavoro del Tribunale di Napoli (v. sentenze in atti), secondo cui dalla natura giuridica dell'organismo internazionale e avuto riguardo alla tipologia della missione ne discenderebbe l'esclusione dai settori di attività per i cui lavoratori hanno diritto all'indennità di malattia, settori che sarebbero individuati tassativamente dalla legge n. 41/1986.

E precisamente dall'art. 31, co. 5 della predetta legge, che prevede che: "I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G."

La tabella G, quindi, elenca i settori lavorativi, per vero già individuati dalla precedente legislazione, (lavoratori di agricoltura, industria, artigianato, personale marittimo navigante, gente dell'aria, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dei giornali quotidiani, commercio e assimilati, dipendenti da proprietari di fabbricati, servizi di culto, credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, trasporti, cooperative) e fissa per ciascuno le percentuali di finanziamento.

La tesi difensiva dell'istante muove, come si è detto, dal presupposto che l'elencazione sia tassativa e che l'attività svolta dal Comando Nato non risulta ascrivibile a nessuna delle categorie lavorative di cui alla tabella G.

La tesi, seppure suggestiva, non può essere condivisa.

Le stesse argomentazioni che portano ad escludere che si controverta in termini di applicazione di convenzioni internazionali ovvero di prerogative ed interessi dello Stato estero, quanto piuttosto



di mere «esigenze locali» di manodopera, preordinata esclusivamente a soddisfare esigenze materiali della forza armata nella base militare costituita nello Stato ospitante, di modo che il personale che le soddisfa, come nel caso in esame, non è in alcun caso considerato componente della forza armata, conducono all'opposto convincimento.

Posta questa premessa, che è fondamentale per inquadrare la fattispecie nella cornice normativa, ne inferisce che la natura di ente internazionale così come l'attività istituzionale politico-militare che, è bene ribadire, con riferimento al personale a statuto locale deve senz'altro escludersi, degradano ad elementi del tutto irrilevanti rispetto alla classificazione del settore di attività, dovendosi avere riguardo unicamente alle finalità che i rapporti di manodopera di cui si discute sono destinati a soddisfare.

Risulta, quindi, legittima la classificazione operata dall'Inps, ai sensi dell'art. 49 della l. 88/1989, dell'attività di manodopera svolta dal personale a statuto locale nel settore terziario.

E non pare francamente dubitabile che tale settore rientri nell'elencazione di cui alla predetta Tabella G.

In ordine, poi, alla portata precettiva della Tabella G, preme chiarire che essa, più che rappresentare la fonte normativa per individuare i settori di attività per i quali sussiste l'assicurazione di malattia e, quindi, il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro, risulta essere meramente ricognitiva dell'ambito applicativo, ponendosi al precipuo fine di solamente indicare le aliquote contributive.

Di ciò si trae conforto proprio dal comma 1-bis dell'art. 20 citato, come introdotto dal D.L. 98/2011, che ha reintrodotto, come si è detto, l'obbligo del versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia "in base all'articolo 31 della legge 28.02.1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente."

In altri termini il riferimento all'art. 31 della legge n.41 è, evidentemente, riferito alla misura del finanziamento, laddove le categorie di lavoratori assicurate -e in favore delle quali è stata apprestata la tutela previdenziale- vanno individuate alla stregua del più complessivo e articolato sistema legislativo.

Ritenere la tassatività di un'elencazione il cui scopo è unicamente quello di stabilire le aliquote del finanziamento appare, quindi, errato e certamente riduttivo della platea delle categorie di lavoratori destinatari della tutela.

Anzi, dall'articolato complesso legislativo è lecito trarre un principio di generalizzato obbligo assicurativo per il lavoro privato subordinato, salvo espressa previsione di legge.

Solo a titolo esemplificativo, si rammenta la legge n. 138 del 1943, il cui art. 4, relativo all'obbligo di assicurazione, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 103 del 1981, per violazione dell'art. 38 cost., proprio nella parte in cui limitava alle sole categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente.

La successiva legge n.33 del 1980, di conversione del dl n. 633 del 1979, ha sancito, quindi, il diritto dei lavoratori dipendenti alle indennità di malattia e maternità, restandone espressamente esclusi "i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni"(v. art. 1).

Successive leggi hanno poi esteso ulteriormente, sotto il profilo soggettivo, la copertura assicurativa, adeguandosi alle mutevoli esigenze del mondo lavorativo e alla nuove tipologie contrattuali.

Dalle considerazioni espresse si ricava, pertanto, il convincimento che la norma invocata dalla difesa dell'istante non individui affatto un perimetro fisso di limitazione degli aventi diritto all'assicurazione per l'indennità di malattia, essendo, piuttosto, l'elencazione meramente indicativa di macro settori di attività, consentendone l'assimilazione con altre attività più di dettaglio che, a fronte del poliedrico ventaglio offerto dal dinamismo che caratterizza il mondo del lavoro, consente,



di volta in volta di ascrivere all'uno o all'altro settore, l'attività svolta dal datore di lavoro, per il tramite del personale dipendente.

Va, poi, evidenziato - sulla scorta delle sentenze delle Sezioni Unite n. 10232 del 2003 e della Corte Costituzionale n. 47 del 2008 - che il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà e che il concetto di sinallagma inteso quale equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema previdenziale, accompagnandosi all'apporto contributivo delle categorie interessate il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale, con la conseguenza che, non esistendo tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, è ben possibile il persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni,

Dalle statuizioni di Cass. S.U. n. 10232 del 2003, così come quelle di Corte cost. n. 47 del 2008, è dato ricavare un principio di carattere generale relativo alla natura sostanzialmente impositiva della contribuzione previdenziale pubblica ed all'assenza di logiche di stretta correlazione tra obbligo contributivo e prestazione alla stessa sottese.

Si è affermato quindi, che, a fronte di datori di lavoro che si obbligano nel contratto collettivo a corrispondere ai propri dipendenti malati la retribuzione, ve ne sono altri che non si accollano lo stesso obbligo, ma è altrettanto certo che le imprese che si sono assunte quell'obbligo lo hanno fatto liberamente e non possono imputare all'ordinamento i maggiori costi che da quella scelta derivano. L'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti malati che avrebbero comunque diritto alla tutela economica prevista dall'assicurazione di malattia, non è la conseguenza di un'imposizione legale, bensì è il frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e delle organizzazioni che li rappresentano. L'ordinamento giuridico detta un certo regime dell'obbligazione contributiva; sono poi i datori di lavoro che, pur in presenza di quel regime giuridico, decidono di negoziare clausole contrattuali che prevedono la permanenza del loro obbligo retributivo anche durante il periodo di malattia (Cfr. C. Cost. n. 48 del 2008 cit.).

Questi principi sono stati ripresi anche più di recente (Cass. n. 31055 del 02/11/2021), affermandosi che l'individuazione delle previsioni contrattuali collettive, quali fonti esclusive dell'obbligo di corresponsione dell'indennità di malattia e/o di maternità da parte del datore di lavoro assolve al compito di giustificare la persistenza di tale obbligazione contributiva: trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, il suo adempimento non può logicamente essere invocato al fine di garantirsi l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali relativi all'indennità di malattia e/o di maternità

Tanto vale ad escludere la pretesa dell'istante ad ottenere la ripetizione di quanto, su base volontaria ha corrisposto a titolo di malattia o maternità al proprio personale dipendente.

Immune dalle censure è, infine, anche la censura in ordine all'applicazione delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388 del 2000.

La norma riguarda l'ipotesi, come nella specie, di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, non avendo, peraltro, l'istante provveduto all'integrale pagamento dei contributi pur vertendosi nell'ipotesi di cui alla lett. a) del successivo comma 15, in quanto omissione derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diverse determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza.

E' appena il caso di ribadire che si tratta di un sistema legislativo incentrato sull'automatismo della sanzione civile e sul rilievo meramente oggettivo dell'inadempimento, tale da escludere in radice ogni possibilità di indagine sull'elemento soggettivo (v., per una disamina completa, Cass. SS.UU. n. 12155 del 30/04/2026).

Per le complessive argomentazioni svolte l'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.

In ragione dei contrastanti indirizzi espressi sul tema e dell'oggettiva incertezza interpretativa si ritiene ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.



PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2025 0002337311000; 2) rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2025 0002337917000; 3) spese compensate.

Così deciso in data 10/06/2026 .

il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti

